

Allegato al Decreto del Commissario Delegato ex Ordinanza 872/2022 n 880 del
14/03/2022

ACCORDO QUADRO PER L'ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI PROVENIENTI
DALL'UCRAINA IN CONSEGUENZA DELLA CRISI POLITICA E MILITARE IN
ATTO

Tra **REGIONE LOMBARDIA**, in persona del COMMISSARIO DELEGATO
Presidente Attilio Fontana, giusta nomina di cui all'Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 04.03.2022, domiciliato per la
carica a Milano, Piazza Città di Lombardia,1 (di seguito Regione Lombardia);

E

le **ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEGLI ALBERGATORI:**

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA (CF 80055410155) in persona del Presidente
Francesco Buzzella, con sede a Milano, Via Pantano n. 9,

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA - LOMBARDIA (CF 80057470157) in
persona del Vicepresidente Vicario Carlo Massoletti, con sede a Milano, C.so
Venezia n. 47/49,

CONFESERCENTI REGIONALE DELLA LOMBARDIA (CF 97078600158) in
persona del Presidente Gianni Rebecchi, con sede a Milano, Via Giuseppe
Sirtori n. 3,
(di seguito Associazioni di categoria);

si stipula il presente

ACCORDO QUADRO

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo-Quadro è finalizzato ad assicurare l'ospitalità delle
persone provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della crisi politica e

Allegato al Decreto del Commissario Delegato ex Ordinanza 872/2022 n 880 del
14/03/2022

militare in atto, nelle strutture ricettive presenti sul territorio regionale,
qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS
(Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e
Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del
Governo.

2. Ai fini dell'attivazione dei percorsi di cui all'Ordinanza 872/2022, la
disponibilità delle strutture ricettive in favore delle Prefetture resta
prioritaria.

3. Il presente Accordo-Quadro non limita i gestori delle Strutture ricettive
ospitanti nell'esercizio dell'attività d'impresa, potendo le stesse ospitare
anche altri utenti, né sostituisce eventuali accordi in essere a livello
territoriale.

4. Le Associazioni di categoria che sottoscrivono il presente Accordo quadro
sono esonerate da ogni responsabilità inerente al rapporto tra la struttura
ricettiva e le persone ospitate presso la struttura stessa.

5. Sulla scorta delle condizioni stabilite dal presente Accordo-Quadro, il
Soggetto attuatore nominato dal Commissario delegato affida il servizio
alle strutture ricettive aderenti, che vengono attivate in caso di necessità.

Art 2 Oneri a carico di Regione Lombardia e delle Associazioni di categoria

1. Regione Lombardia, tramite il Soggetto attuatore a tal fine nominato dal
Commissario delegato, si impegna a comunicare di volta in volta, anche
attraverso la piattaforma Bandi on line predisposta da Aria, il numero delle
persone che necessitano di ospitalità e la data di check-in alle strutture
ricettive aderenti al presente accordo quadro, come verrà di volta in volta

Allegato al Decreto del Commissario Delegato ex Ordinanza 872/2022 n 880 del
14/03/2022

richiesto dalla Prefettura competente.

2. Le strutture ricettive, ai fini della rendicontazione, integrano nella
piattaforma bandi onLine le informazioni relative agli ospiti ed ai servizi
erogati.

3. Le Associazioni di categoria firmatarie si impegnano a garantire la massima
diffusione del Protocollo e dell'iniziativa definita con Regione Lombardia,
attraverso una capillare attività di sensibilizzazione presso la rispettiva base
associativa.

4. Le Associazioni di categoria firmatarie richiamano i propri associati
all'osservanza dei requisiti adeguati a garantire le prestazioni richieste al
successivo art. 3.

Le parti si impegnano, altresì, ad individuare soluzioni organizzative idonee
ad assicurare l'ospitalità anche a soggetti fragili, quali ad esempio persone
disabili, non deambulanti.

Art 3 Oneri a carico dei gestori delle Strutture Ricettive

1. Le Strutture ricettive che intendono aderire al presente accordo quadro
comunicano la propria adesione al Soggetto Attuatore nominato dal
Commissario, mediante inserimento di una domanda all'interno della
manifestazione di interessi pubblicata sulla piattaforma Bandi On Line
indicando: il numero di posti letto, numero di camere per tipologia (es.
doppia, tripla, ecc.), disponibilità al servizio di ospitalità anche di persone
con disabilità, con rispettive tariffe e i trattamenti, il periodo di disponibilità
all'ospitalità e il referente operativo della struttura che possa essere
contattato H/24.

Allegato al Decreto del Commissario Delegato ex Ordinanza 872/2022 n 880 del
14/03/2022

La struttura ricettiva, mediante la piattaforma Bandi On Line, indicherà i
periodi di indisponibilità all'accoglienza dei profughi, e potrà
autonomamente aggiornare questo dato ogni volta che lo riterrà
necessario.

2. Al momento della sottoscrizione dell'adesione al presente accordo il
gestore della struttura ricettiva deve attestare il possesso dei requisiti di
cui al successivo art.4.

3. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, a fronte del pagamento
degli importi massimi giornalieri indicati al successivo art. 6, ovvero per
le minori tariffe relative al proprio listino, si impegna a garantire il
trattamento di pensione completa con le seguenti specifiche:

a) l'alloggio in camere singole, doppie, triple, appartamenti,
residence, e/o altre strutture ricettive, provviste di servizi
igienici e dotate di Wi-Fi, TV, riscaldamento/raffrescamento,
acqua calda/fredda;

b) gli ordinari servizi di pulizia ed igiene, in base alle specifiche
disposizioni vigenti per la categoria ricettiva di appartenenza
fatto salvo il cambio della biancheria settimanale e comunque
ad ogni check-out;

c) il monitoraggio delle presenze effettivamente registrate in fase
di check-in e, successivamente alle operazioni di check-out, il
relativo periodo di permanenza, anche con la tenuta di un
registro delle prestazioni rese in cui indicare i trattamenti ed i
servizi erogati per ogni singolo ospite, attraverso

Allegato al Decreto del Commissario Delegato ex Ordinanza 872/2022 n 880 del
14/03/2022

l'aggiornamento della piattaforma Bandi online, al fine di
garantire un adeguato monitoraggio dell'attività ricettiva
svolta e la verifica da parte del Soggetto Attuatore della
regolare esecuzione delle prestazioni rese, necessaria per le
procedure di liquidazione delle spese di cui al successivo art. 6,
ferma restando la responsabilità da parte dei gestori derivante
dal dichiarare il falso come potrà essere accertato mediante
controlli a campione.

Art. 4 Possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.

1. Il gestore della struttura ricettiva, all'atto della sottoscrizione della
adesione al presente accordo, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art.
80 del D.lgs 50/2016 s.m., il Soggetto Attuatore competente provvederà ai
successivi controlli ai sensi del medesimo Decreto.

2. Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei già menzionati
requisiti, il Soggetto Attuatore procederà alla risoluzione del contratto,
fatto salvo il pagamento delle prestazioni già erogate.

Art. 5 Modalità di attivazione delle strutture ricettive

1. Per dare esecuzione al presente accordo le strutture ricettive aderenti
sono contattate, anche tramite piattaforma informatica, per reperire,
nella Provincia di interessata, una sistemazione alloggiativa alle
persone segnalate dalla Regione Lombardia su richiesta della
Prefettura territorialmente competente.

2. L'attivazione prevede l'affidamento del servizio da parte del soggetto
attuatore.

Allegato al Decreto del Commissario Delegato ex Ordinanza 872/2022 n 880 del
14/03/2022

3. Le strutture ricettive aderenti sono attivate di volta in volta secondo

criteri che tengono conto di:

- a. disponibilità dei posti rispetto alla specifica esigenza,
- b. principio di rotazione;

fatto salvo le eventuali indicazioni della Prefettura competente in base
alla necessità di gestione dell'accoglienza.

4. Le tariffe di cui all'articolo 6 presuppongono che le strutture ricettive

vengano progressivamente portate alla piena occupazione, prima di

effettuare prenotazioni nella successiva struttura presente nel

Comune e/o nella zona interessata, salvo specifiche esigenze dettate

dalle necessità di accoglienza.

5. Su richiesta e ad esclusivo carico del cliente, le Strutture possono offrire

altri servizi opzionali, che vengono fatturati direttamente all'ospite.

Art. 6 Quantificazione oneri e modalità fatturazione

1. Ferma restando la possibilità per le singole Strutture ricettive di

applicare condizioni di miglior favore, con riferimento sia agli oneri a

carico delle stesse sia alle tariffe di cui al presente articolo, Regione

Lombardia, si impegna a riconoscere i seguenti importi massimi

omnicomprensivi per persona, a totale copertura dei servizi di cui

all'art. 3 **(IVA e tasse di soggiorno escluse)** distinti in ragione della

classificazione dell'hotel/struttura ricettiva:

HOTEL CATEGORIA 3 STELLE:

- pernottamento (colazione inclusa) in camera tripla o superiore € 30/die
- pernottamento (colazione inclusa) in camera doppia/singola € 35/die

Allegato al Decreto del Commissario Delegato ex Ordinanza 872/2022 n 880 del
14/03/2022

- pensione completa in camera tripla o superiore € 65/die

- pensione completa in camera doppia/singola € 70/die

HOTEL CATEGORIA 4 STELLE:

- pernottamento (colazione inclusa) in camera tripla o superiore € 35/die

- pernottamento (colazione inclusa) in camera doppia/singola € 40/die

- pensione completa in camera tripla o superiore € 70/die

- pensione completa in camera doppia/singola €75/die

ALTRE CATEGORIE RICETTIVE:

- pernottamento (colazione inclusa) € 35/die

- pensione completa € 65/die

In caso di letto aggiuntivo le tariffe sono ridotte del 50% rispetto al prezzo di listino.

Per bambini fino a 10 anni compresi in camera con almeno un adulto le tariffe sono ridotte del 50%, e si intendono gratuite per i minori fino ai 2 anni di età.

Le tariffe sopra indicate costituiscono un limite massimo: qualora il listino, della struttura ricettiva, vigente al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori troveranno applicazione questi ultimi.

Come previsto dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872/2022 (art. 9 comma 2) l'importo complessivo dell'affidamento alla singola struttura ricettiva non può essere superiore ad € 214.900,00 IVA esclusa.

2. Le fatture elettroniche saranno emesse dalla struttura ricettiva su base mensile, dovranno essere intestate a Regione Lombardia e contenere

Allegato al Decreto del Commissario Delegato ex Ordinanza 872/2022 n 880 del
14/03/2022

necessariamente la seguente dicitura: "*Emergenza Ucraina Ord.872/2022*",
ed avere le caratteristiche indicate nella manifestazione di interessi.

3. Il pagamento è effettuato da Regione Lombardia con bonifico bancario a
favore del creditore (IBAN da indicare nella documentazione di spesa) entro
il termine di 45 giorni dal ricevimento delle singole fatture, previa verifica
della regolare esecuzione delle prestazioni rese.

Art. 7 Efficacia accordo e risoluzione anticipata

1. Il presente Accordo quadro decorre dalla data di sottoscrizione, cessa
di avere efficacia con la conclusione dello stato di emergenza e può
essere risolto anticipatamente, previo preavviso di almeno dieci giorni,
da ciascuna delle parti.

2. La modifica, di una o più condizioni previste nel presente accordo
quadro è subordinata al previo accordo scritto tra le parti, anche
disgiuntamente, che si perfeziona con la comunicazione della
proposta e della relativa accettazione.

3. Le parti si incontreranno, nel caso di nuove disposizioni governative,
regionali e/o comunali, per rivalutare le eventuali condizioni
interessate dalla nuova normativa.

Art. 8 Controversie e Foro competente

1. Le controversie insorte in relazione all'esecuzione o
interpretazione della presente convenzione sono risolte in via
conciliativa e amministrativa prima di adire il Tribunale. Il Foro
competente è quello di Milano

Art. 9 – Trattamento dati personali

Allegato al Decreto del Commissario Delegato ex Ordinanza 872/2022 n 880 del
14/03/2022

1 Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento e saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Art. 10 Imposta di bollo e spese di registrazione

1. Il presente accordo quadro è soggetto ad imposta di bollo; inoltre è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Letto, approvato e sottoscritto

Regione Lombardia *Il Presidente - Commissario Delegato OCDPC 872/2022*

Attilio Fontana

Le Associazioni di Categoria:

Confindustria Lombardia *Il Presidente Francesco Buzzella*

Confcommercio Imprese per l'Italia Lombardia *Il Vicepresidente Vicario Carlo*

Massoletti

Confesercenti Lombardia *Il Presidente Gianni Rebecchi*

Allegato al Decreto del Commissario Delegato ex Ordinanza 872/2022 n 880 del

14/03/2022

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni: DPR 445/2000 e D.Lvo. 82/2005 e norme collegate.